



Prot. N. 22209
del 15.12.2025

COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 24

L'anno duemilaventicinque il giorno 15 del mese di dicembre, il Revisore Unico Dott. Giuseppe Diretto, nominato mediante deliberazione di C.C. n. 33 del 14.06.2023, è virtualmente presente presso la sede municipale del Comune di Leverano (LE) per esaminare la pec ricevuta in data 12.12.2025 con nota prot. n. 22169 del 12/12/2025, riguardante l'Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo sottoscritta in data 10.12.2025 per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2025, al fine di esprimere il proprio parere, ex art. 40-bis del D. Lgs. n.165/2001 e art. 8 c. 7 del CCNL 16.11.2022.

L'Organo di Revisione,

Vista la deliberazione di C.C. n. 52 in data 16 dicembre 2024 di approvazione del Documento unico di programmazione per il triennio 2025-2027 coordinato con la Nota di Aggiornamento al DUP;

Vista la deliberazione di C.C. n. 53 in data 16 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2024;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16.11.2025 avente a oggetto: *"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2026/2028 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)"* e allegato DUP/NADUP;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16.11.2025 avente a oggetto: *"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)"*;

Visto il Tuel, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.118/2011, e sue ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL 2019/2021 Regioni – Funzioni locali;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.;

Visti i contenuti della Circolare n. 25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;

Premesso:

- che l'art. 40, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di Revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- che l'art. 40 c. 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001 dispone che *"Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*;
- che in applicazione dell'articolo 80 del CCNL Regioni - Funzioni locali 2019/2021 sottoscritto il 16.11.2022, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

- che l'articolo 8, comma 7, del C.C.N.L. 16.11.2022 recita: *"7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";*

Visto che gli oneri della contrattazione decentrata impegnati non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono stati adeguati in aumento in conseguenza di assunzioni aggiuntive rispetto al personale in servizio alla data del 18/12/2018, ovvero in diminuzione, in corrispondenza di cessazione di personale, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria registrato nell'anno 2018 (ultimo periodo comma 2, art. 33 D.L. 34/2019);

Visto che i limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014);

Esaminate le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, a firma del Responsabile Economico-Finanziario dott. Roberto Blasi in data 12.12.2025, da cui risulta che il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dall'art. 80 CCNL del 16.11.2022 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.;

Visti:

- o il fondo risorse decentrate anno 2025, costituito con Determinazione del Responsabile del Personale n.1557 del 28.11.2025 e successivamente rideterminata al n. 1662 del 12.12.2025, è stato quantificato apportando la decurtazione di € 23.328,35 - taglio storicizzato 2014 art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, formalizzando la Costituzione del Fondo per le risorse decentrate anno 2025;
- o il relativo parere di regolarità contabile apposto dal Responsabile;
- o il verbale n. 23/2025 del Revisore Unico, con cui è stato espresso il parere sulla Costituzione del Fondo 2025;
- o la Delibera di G.C. n. 188 del 27.11.2025 la Giunta Comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'annualità economica 2025;
- o l'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025, giusto Verbale della Delegazione trattante sottoscritto in data 10.12.2025;

Accertato che i costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2025 sono compatibili con il quadro economico finanziario dell'ente, con la normativa di settore (articolo 1 comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006, art. 1 comma 236 della legge n. 208/2015) e con i vincoli di bilancio;

Verificato che:

- permane l'equilibrio di bilancio;
- vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio dell'ente per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo per l'utilizzo complessivo di euro 282.222,70:

CAPITOLO	DESCRIZIONE
327	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI
327.1	FONDO INCENTIVAZIONE PARTE VARIABILE

Il Revisore Unico:

- 1) **Attesta** la coerenza delle previsioni dell'ipotesi di C.C.D.I. con quanto previsto dai contratti nazionali del comparto;
- 2) **Certifica** la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, nonché il rispetto degli altri vincoli ai sensi della disciplina normativa e negoziale prima richiamata;
- 3) **Esprime parere favorevole** alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui alla predetta pre-intesa del 10.12.2025, sia da Parte Normativa che di Parte Economica.

Lì, 15/12/2025.

L'Organo di Revisione

dott. Giuseppe Diretto

DIRETTO GIUSEPPE
2025.12.16 09:57:22
CN=DIRETTO GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=DIRETTO
2.5.4.42=GIUSEPPE
RSA/2048 bits